



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-04 - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
posta@pec.parcogutturumannu.it
05-01-07 - Servizio Sostenibilit  Ambientale,
Valutazione Strategica e Sistemi Informativi

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu (D.Lgs. 152/06 cos  come modificato dal D.Lgs. 4/2008) – Osservazioni fase di consultazione.

In relazione al procedimento in oggetto, si comunicano le seguenti osservazioni.

Rapporto ambientale

In merito al *Rapporto ambientale*, si segnala un refuso a pagina 123, laddove si parla delle criticit  relative al *Cervo sardo*, poi per  viene menzionato il *gatto selvatico* e il rischio di ibridazione con il *gatto domestico*.

Relazione generale

Per quanto riguarda la *Relazione generale*, si rileva che un considerevole sforzo di analisi ha portato a un articolato sistema, composto da 8 *obiettivi generali* e 25 *obiettivi specifici*, tale da coprire sostanzialmente tutte le dimensioni del Parco.

Tuttavia, alcuni *obiettivi specifici* sembrano avere caratteristiche pi  proprie degli *obiettivi generali*, da cui gli stessi discendono, mentre altri non sempre risultano di agevole interpretazione o si configurano come proposte di azione.

In particolare, sarebbe importante declinare in maniera pi  specifica gli obiettivi OS 2.1, OS 2.2 e OS 2.4, che, allo stato attuale, presentano una formulazione eccessivamente generale: a titolo di esempio, non esaustivo, si suggerisce di inserire alcuni obiettivi pi  dettagliati e coerenti con quelli previsti per i siti Natura 2000 ricadenti nell'area Parco come rappresentato di seguito:

- *Mantenimento del grado di conservazione e il miglioramento delle conoscenze di specie di allegato 2 quali Testudo marginata, Testudo hermanni, Discoglossus sardus, ecc.*
- *Miglioramento del grado di conservazione per la specie Speleomantes genei e il miglioramento delle conoscenze sulla consistenza della popolazione*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Sarebbe, inoltre, opportuno chiarire la finalità degli obiettivi OS 1.1, OS 1.2, OS 2.3, OS 3.1, OS 3.2 e OS 3.3, soprattutto rispetto agli aspetti connessi alla tutela della biodiversità. Si rileva, infine, come nel caso degli obiettivi OS 3.6, OS 4.2, OS 5.3, l'obiettivo rappresenti in realtà un'azione.

Il Piano del Parco rappresenta anche uno "strumento di lavoro" dell'Amministrazione regionale negli adempimenti connessi agli impegni per il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità SEB2030, recepiti anche nella strategia nazionale SBB2030 e sinergici rispetto alle strategie di sviluppo sostenibile. In tale ottica, pertanto, si ritiene sarebbe utile definire in maniera più precisa e chiara il sistema degli obiettivi specifici, almeno quelli riferiti direttamente alla tutela/ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e delle risorse ambientali/naturali in senso ampio, provando anche a evidenziare le priorità strategiche del Parco.

A tal fine, nella riformulazione dell'obiettivo specifico, si suggerisce di **esplicitare la connessione con le criticità evidenziate nell'analisi ambientale o, comunque, formulare l'obiettivo stesso in rapporto al beneficio "atteso"**. La soluzione ideale sarebbe quella di individuare, per ciascun obiettivo specifico, un indicatore di risultato, ciò anche al fine di rendere possibile un effettivo monitoraggio degli "effetti" dell'attuazione del piano nel breve, medio e lungo periodo.

Un quadro degli obiettivi specifici più chiaro, accompagnato da appositi indicatori di risultato, inoltre, consentirebbe di interpretare e valutare al meglio i "progetti strategici" elencati all'art. 32 delle N.T.A.

Norme Tecniche di attuazione

Rispetto alle *Norme Tecniche di attuazione*, si illustrano nel seguito le osservazioni sui singoli articoli:

Art.13 Zona A di riserva integrale

Trattandosi di un documento tecnico, sarebbe opportuno riformulare in termini più oggettivi le diciture come "tendenzialmente vicino alle condizioni di equilibrio imperturbato", cercando di evitare l'utilizzo di espressioni vaghe.

La formulazione attuale del comma 1, inoltre, sembra prevedere un utilizzo ai soli scopi di monitoraggio e ricerca scientifica. Sarebbe opportuno rendere più evidente tale previsione con l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" ("la Zona A è oggetto esclusivamente di attività di monitoraggio e ricerca scientifica esercitate con modalità non invasive"). A seguire, si potrebbe introdurre l'eccezione della fruizione tassativamente lungo sentieri della *Carta della Fruizione*, con le limitazioni di cui all'art. 6.2 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Regolamento. A tale proposito, come si rileverà nel proseguo del documento, potrebbe essere utile riservarsi la possibilità di interdire l'accesso al pubblico ai sentieri che attraversano le Zone A. Si potrebbe, pertanto, integrare la formulazione dell'art. 13 comma 1, inserendo il seguente capoverso:

“Nel caso in cui la Zona A sia attraversata o lambita da uno dei sentieri esistenti presenti nella Carta della Fruizione del Piano del Parco, è consentito l'accesso pedonale esclusivamente lungo i sentieri, fatta salva la possibilità per l'ente parco di interdire temporaneamente l'accesso agli stessi, per ragioni legate alla tutela di habitat e specie”.

Art. 14 Zona B di riserva generale

Al paragrafo 14.3 Zona B1 Aree di elevato grado di naturalità o in transizione spontanea vengono indicati per le Zone B1 habitat che trovano corrispondenza nei Formulare Standard delle ZSC Foresta di Monte Arcosu e della ZSC Canale su Longuvresu ma alcuni ne risultano esclusi, ad esempio l'habitat 8210 e 92A0 che non vengono inseriti neppure in zona A.

Al paragrafo 14.5 Disciplina prescrittiva nella Zona B:

- alla lettera b) si riporta *“sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali nei settori agro-silvo-pastorali”*. L'espressione “utilizzazioni produttive tradizionali” rischia di non risultare adeguatamente chiara e prescrittiva in termini di quali attività siano consentite e quali non lo siano, dal momento che non esiste una definizione consolidata e riconosciuta per l'aggettivo “tradizionale” in campo agro-pastorale. Al fine di garantire l'applicazione della norma senza possibilità di interpretazione, si consiglia di utilizzare una dicitura universalmente riconosciuta che faccia riferimento, ad esempio, al metodo biologico (agricoltura e zootecnia), all'agricoltura integrata, al rispetto del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014) e relative linee Guida, all'uso di metodi rispettosi per l'ambiente e il clima la cui baseline può essere riferita a quanto disciplinato nei Criteri di Gestione Obbligatori e dalla Buone Norme Agronomiche e Ambientali (regime di condizionalità della PAC). Analoghe considerazioni valgono per quanto previsto all'art. 15 comma 1 e all'art. 21 comma 1;
- alla lettera c) si riporta *“Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturale del patrimonio edilizio esistente, ove necessario anche con rifacimenti o limitati ampliamenti”*. È necessario definire meglio il concetto di limitati ampliamenti, con apposite norme tecniche o richiamando la normativa esistente a cui ci si deve rifare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art. 16 - Zona D di promozione economica e sociale

Al contrario delle sottozone D3, per cui si esplicita “Nella sottozona D3 si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali”, per le sottozone D1 e D2 non si evidenzia la normativa vigente a cui bisogna far riferimento. È opportuno specificare se si intendono definire volumetrie massime, tipologie edilizie, forme e materiali consentiti o se si rimanda alla normativa esistente.

Art. 17 Misure di conservazione

Nel paragrafo 17.3 Misure di conservazione sito specifiche per le singole tipologie di habitat di interesse unionale, viene riportata a pag.30 una tabella riepilogativa delle misure di conservazione previste per le ZSC ricadenti nel Parco:

- sarebbe utile l'inserimento delle misure previste nel Piano di gestione della ZSC “Foresta di Monte Arcosu” (ultima versione trasmessa al Servizio con nota prot. 452 del 29/05/24);
- nella colonna “MdC Format Ministeriale” (che si suggerisce di rinominare con “Misure approvate con DGR n. 15/20 DEL 19.03.2025”) si ritiene opportuno utilizzare la formulazione “non previste perché il grado di conservazione dell'habitat è “eccellente” o “buono” e non sono state segnalate pressioni /minacce” piuttosto che “Nessuna misura presente”;
- nella colonna “Nostra proposta” sarebbe utile una maggiore aderenza delle misure proposte con il reale impatto eventualmente riscontrato;
- per l'habitat 91E0, il format del 2025 non prevede misure perché nel formulario standard vigente tale habitat è classificato “non rappresentativo” (D). Se tale classificazione si ritiene errata si potrebbe proporre un monitoraggio specifico per determinarne la reale rappresentatività e quindi proporre la modifica nel prossimo aggiornamento del FS.

Per la parte della tabella relativa alla ZSC Canale Su Longuvresu si osserva:

- risulta inesatta l'affermazione “Non sono state emanate MdC per questa ZSC” e il riferimento al Decreto di approvazione del PdG esatto è il n. 25570/36 del 04 dicembre 2017;
- l'asserzione “Non è stato prodotto alcun format ministeriale dagli uffici regionali preposti” risulta da aggiornare: anche questo format è stato approvato con DGR n. 15/20 del 19.03.2025 e sono indicate, nella sezione 3, misure trasversali che coincidono in parte con quelle inserite in “Nostra proposta”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Al paragrafo 17.4 Misure di conservazione sito specifiche per le singole specie di interesse unionale sarebbe utile strutturare la tabella a pag. 38 in maniera simile alla precedente e suddividere le specie di allegato 2 relative alla Direttiva habitat da quelle Allegato I della Direttiva Uccelli.

Infine, rispetto alle misure di conservazione proposte, si suggerisce di prestare specifica attenzione alla verifica di coerenza con gli interventi regolamentari inseriti nella proposta di Piano di gestione della ZSC "Foresta di Monte Arcosu" (ultima versione trasmessa al Servizio con nota prot. 452 del 29/05/24) e in particolare ai seguenti divieti:

- RE.01 Divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua;
- RE.02 Divieto di taglio delle piante di *Taxus baccata* e di *Ilex aquifolium*;
- RE.06 Divieto di effettuare modifiche ai siti (rifugi) di interesse per i chiroteri;
- RE.08 Divieto di accesso in periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) in edifici e gallerie dei complessi minerari di Monte Cerbus (Santadi) e di S. Leone (Assemini), in cui è presente *Rhinolophus euryale*;
- RE.10 Divieto di decollo, atterraggio e sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili e ai droni.

Art. 21 Direttive e prescrizioni per la componente agro-pastorale

Al comma 5, primo punto, dedicato alle prescrizioni per le attività di pascolo, si dispone che "i terreni pascolivi di proprietà pubblica (Comuni e/o altri Enti Pubblici) ricadenti in zona B, devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso contenente norme che disciplinano il carico del bestiame distinto per specie animale, modalità e periodo di utilizzazione secondo i criteri di gestione sostenibile". È opportuno chiarire se il previsto "regolamento d'uso" sia già disponibile o se, nell'attesa della sua adozione, sia previsto un regime transitorio.

Regolamento

In merito al *Regolamento*, di seguito le osservazioni sui singoli articoli:

Art. 3 Attività consentite

Al comma 1, lettera f) si dispone che siano consentite le attività artigianali e le *produzioni tipiche*. L'aggettivo "tipiche" rischia di creare equivoci interpretativi. Si suggerisce di inserire qualche riferimento più specifico, eventualmente, ad esempio, con un richiamo ai prodotti agro-alimentari tradizionali della Regione Sardegna inseriti nell'elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Art.5 Disciplina degli habitat e delle specie di interesse unionale ai sensi delle direttive comunitarie habitat e uccelli, presenti nel parco

È opportuno integrare l'articolo in questione con un riferimento puntuale agli interventi regolamentari inseriti nella proposta di piano di gestione per la ZSC Foresta di Monte Arcosu che siano espressi nella forma del divieto:

- *RE.01 Divieto di ceduzione entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua (NB. Si rileva come il Piano del Parco indichi una fascia di 5 mt.);*
- *RE.02 Divieto di taglio delle piante di *Taxus baccata* e di *Ilex aquifolium*;*
- *RE.06 Divieto di effettuare modifiche ai siti (rifugi) di interesse per i chiroteri;*
- *RE.08 Divieto di accesso in periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) in edifici e gallerie dei complessi minerari di Monte Cerbus (Santadi) e di S. Leone (Assemini), in cui è presente *Rhinolophus euryale*;*
- *RE.10 Divieto di decollo, atterraggio e sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili e ai droni.*

Ai commi 1, 4 e 5, inoltre, è opportuno un richiamo anche alle misure di conservazione approvate con D.G. R. n. 15/20 del 19/03/2025.

Art. 6 Circolazione pedonale

Al comma 1, si suggerisce di inserire una virgola dopo la parola "terreni", per chiarire che il rispetto di leggi e regolamenti debba essere garantito anche al di fuori dei terreni privati. Sarebbe, inoltre, opportuno anche un riferimento alle N.T.A. La nuova formulazione potrebbe essere:

"L'accesso pedonale a scopo escursionistico nelle zone B, C, e D del Parco è libero, fatto salvo il diritto dei proprietari di vietare l'accesso ai propri terreni, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle Norme Tecniche d'Attuazione vigenti".

Al comma 2, si suggerisce di prevedere esplicitamente la possibilità dell'Ente Parco, in caso di necessità, di interdire anche temporaneamente l'accesso ai tratti di sentiero delle zone A per ragioni legate alla tutela di habitat e specie. Ciò consentirebbe di rendere più evidente quanto poi si prevede all'art. 13 del Regolamento.

Al comma 3, si suggerisce di integrare la norma in questo modo:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

“Il Direttore del Parco, compatibilmente con le risorse di personale disponibili e compatibilmente con la necessità di preservare la Zona A da alterazioni dello stato dei luoghi e da disturbi antropici, può ~~consentire~~ autorizzare, previa verifica dello stato dei luoghi, visite guidate contingentate in specifiche porzioni della zona A con l'accompagnamento di personale autorizzato. Nell'autorizzazione sono specificati, il numero massimo dei partecipanti, il periodo di validità dell'autorizzazione stessa e tutte le prescrizioni necessarie ad evitare il verificarsi di alterazioni dell'integrità dello stato dei luoghi e ogni potenziale disturbo alla fauna selvatica”.

Art. 8 Circolazione con mezzi motorizzati

Sarebbe opportuno introdurre un comma in cui venga esplicitato il divieto d'accesso in Zona A, con le opportune eccezioni ben individuate.

Art. 9 Attività sportive e ricreative

Al comma 1, è opportuno specificare se l'aggettivo “liberamente” faccia riferimento allo spazio e, quindi, se l'attività sportiva sia consentita anche all'interno delle zone A e se essa sia consentita tanto lungo i sentieri quanto al di fuori di essi. Onde evitare equivoci, si suggerisce di privilegiare un approccio orientato alla tutela, riformulando la norma in questo modo:

“Nel Parco, all'interno delle Zone B, C e D, possono essere svolte ~~liberamente~~ le attività sportive e ricreative svolte individualmente o con gruppi non superiori a 10 persone, sempreché non prevedano lanci di oggetti e proiettili o altre azioni e comportamenti contrari ai divieti di alterazione dello stato dei luoghi, di disturbo dell'ambiente naturale, di cagionare pericolo per i fruitori e visitatori del Parco. È consentito l' utilizzo libero di biciclette entro il limite di velocità di 30 km/ora, nell'ambito della viabilità esistente.”

Si ritiene utile riflettere sull'opportunità di limitare la velocità massima delle biciclette rispetto al limite attualmente previsto. Il limite di 30 km/h, infatti, è generalmente riferito a piste ciclabili ad uso esclusivo. Se si intende considerare i sentieri come percorsi a viabilità mista ciclopeditone, il limite di velocità si attesta generalmente tra 6 e 10 km/h.

Si chiede, inoltre, di chiarire se quanto previsto al comma 2, sia riferito ad attività diverse rispetto a quelle del comma precedente e se queste possano essere svolte in gruppi superiori a 10 persone.

Si suggerisce di integrare il comma 3 prevedendo un divieto assoluto per manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi in Zona A.

Art. 10 Arrampicate e acquatrekking



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Si chiede di valutare l'ipotesi di introdurre uno specifico divieto di apertura di nuove vie di arrampicata attrezzata e di contingentare il numero massimo di partecipanti alle attività di acquatrekking.

Art. 11 Attività escursionistica accesso a cavallo e in mountain bike

Si chiede di specificare se le attività a cavallo o in mountain bike possano essere svolte liberamente o se siano consentite solo entro i sentieri esistenti.

Art. 12 Sorvolo di velivoli

In riferimento a quanto previsto al comma 4, rispetto all'utilizzo di "velivoli a pilotaggio remoto (droni)" si dovrà tenere presente che nella proposta di piano di gestione per la ZSC Foresta di Monte Arcosu l'intervento RE.10 prevede il "*Divieto di decollo, atterraggio e sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili e ai droni*".

Art. 14 Introduzione di armi ed esplosivi e strumenti di cattura

Al comma 5, si suggerisce di esplicitare all'interno del regolamento le modalità per comunicare al Parco l'esigenza di recuperare i cani da caccia che, nel corso di una battuta svolta in aree esterne, abbiano sconfinato all'interno del Parco, piuttosto che rinviare l'individuazione di tali modalità ad un successivo provvedimento del Direttore.

Art. 15 Limitazioni alle emissioni sonore e luminose

Al comma 1, il divieto di emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e arrecano danno alle specie selvatiche nelle zone A e B del Parco appare indeterminato e, pertanto, di difficile applicazione. Si suggerisce di introdurre un divieto assoluto per le Zone A, salvo eccezioni per le attività di sorveglianza, soccorso e di ordine pubblico. Per le Zone B, invece, sarebbe opportuno individuare un limite oggettivo in termini di decibel/lumen o altre unità utili allo scopo.

Art. 17 Attività di campeggio e bivacco

Prestare attenzione alla numerazione dei commi.

CAPO 2. Norme per la conservazione degli ambienti naturali e per la tutela o ricomposizione degli equilibri ecologici e del paesaggio

Per uniformità sarebbe opportuna la denominazione *Titolo* (utilizzata nei punti precedenti), piuttosto che *Capo*.

Art.22 Raccolta di specie vegetali spontanee

Correggere la numerazione del comma 22.3.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

La previsione di un limite alla raccolta di prodotti del sottobosco e delle specie vegetali fissato in termini di “modeste quantità” risulta indeterminata e, pertanto, di difficile applicazione. Sarebbe opportuno individuare un limite oggettivo al prelievo giornaliero, da esprimere ad esempio in termini di kg/gr per persona o esemplari per persona.

Art.27 Monitoraggio e tutela della risorsa idrica e dell'assetto idrogeologico

Si suggerisce di riflettere sull'opportunità di specificare che anche in Zona A vige il divieto di modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché esercitare l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili. Non solo nelle Zone B, quindi, come indicato.

Art.41 Nulla osta e poteri d'intervento del parco

La previsione, al comma 1, del preventivo nulla osta da parte dell'Ente parco per l'esecuzione delle attività consentite, sembra andare in contrasto con diversi precedenti articoli del regolamento (v. art. 6 comma 1, art. 9 comma 1 etc). Il comma in questione si apre con un richiamo all'articolo 18 della L.R. n. 20/2014, così come modificato dall'art. 4 lettera d) della L.R. n. 1/2019, secondo il quale, però, il preventivo nulla osta da parte dell'ente parco è prescritto solo per lo svolgimento di “determinate” attività indicate dal piano e dal regolamento del parco. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare in maniera tassativa le attività per l'esercizio delle quali sia obbligatorio richiedere preventivamente il nulla osta, onde evitare un appesantimento nella gestione amministrativa quotidiana dell'ente.

Schede Azioni del Piano

Si ritiene utile inserire una scheda anche su *Speleomantes genei*, specie endemica e per la quale il ruolo della Regione nella protezione è molto elevato, visto il grado di conservazione “inadeguato” in cui si trova nella ZSC e considerato che la Direttiva, quindi, impone tassativamente un obiettivo di miglioramento.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998)

Salvatore Pinna

Siglato da :

MARTINA CONI

SILVIA SERRA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ANTONELLO CAREDDA